

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2863

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENIA, FINI, TATARELLA, TREMAGLIA, GASPARRI**

Concessione di un riconoscimento ai congiunti  
degli infoibati

*Presentata l'11 luglio 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo anni ed anni di silenzio sulla tragedia delle foibe imposto ai giornali ed alle televisioni sia per il costante appoggio dato dall'allora partito comunista italiano alla Federazione delle Repubbliche popolari socialiste del maresciallo Tito, sia per la posizione subordinata del nostro Ministero degli affari esteri di fronte a Belgrado, oggi quei massacri sono finalmente giunti all'attenzione della pubblica opinione.

Crollato il regime di Tito, molte pagine di storia hanno già subito e stanno subendo una doverosa rilettura ed assumono una più dignitosa collocazione in quella — volutamente — poco nota catena di avvenimenti che insanguinarono l'Istria. I partigiani titini, a seguito dell'8 settembre 1943, per circa sessanta giorni infierirono su quanto d'italiano vi era in quella terra della frontiera orientale.

Ributtati nelle loro zone di origine dalle armi tedesche e da quelle della RSI, tornarono con la fine della guerra e, dal maggio 1945 — padroni incontrastati della situazione — completarono le loro vendette con altri massacri, con altre stragi.

Quanti furono gli italiani soppressi con l'infoibamento? Con precisione è impossibile saperlo. Quanti i fucilati? Quanti gli annegati? Nessuno lo saprà mai perché allora nessuno tenne quella tragica contabilità, perché in molti comuni i partigiani distrussero le anagrafi per occultare il numero dei loro misfatti.

Da una recente pubblicazione del dottor Luigi Papo, dopo quarant'anni di ricerche, si apprende che gli infoibati, nominativamente individuati, ammontano a circa diciassettemila.

E tutti sono stati soppressi perché italiani, e tutti con il loro sacrificio hanno

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

ancora una volta cementato la storia dell'Istria e della Dalmazia a quella dell'Italia.

Essendo materialmente impossibile assegnare a ciascuno, caso per caso, una adeguata ricompensa al valore alla « memoria » riteniamo doveroso che il Parlamento italiano conceda almeno un ricono-

scimento formale ai familiari superstiti di questi martiri: una insegna in acciaio brunito e smalto con la scritta « Per l'Italia ».

Insegna che a nulla dà diritto in termini di benefici, ma che postula il rispetto di ogni italiano verso chi ne sarà fregiato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza al congiunto più prossimo di coloro che dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi per infoibamento, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi precedenti mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

## ART. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, debbono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni, memorie, sui fatti.

## ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da

lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del Comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da due del Comitato familiari e congiunti degli infortuni, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno.

2. La commissione nell'esame delle domande deve avvalersi dell'opera e del parere consultivo di esperti scelti fra istriani, giuliani e dalmati, segnalati dalle rispettive associazioni degli esuli, nella proporzione di due esperti per ciascuna delle province di Trieste e Gorizia, di quelle che costituirono il Governatorato della Dalmazia nonché delle province orientali cedute in esecuzione del Trattato di pace del 10 febbraio 1947.

#### ART. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica, sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3, è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « Per l'Italia », nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.